

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 31 gennaio 2024

LETTERA INFORMATIVA N. 3/2024

FATTURAZIONE ELETTRONICA: **NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL 01/02/2024**

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una nuova versione (1.8) delle Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Le modifiche/implementazioni apportate, rispetto alla versione precedente (ver. 1.7.1), riguardano la compilazione della fattura elettronica da parte:

- ✓ dei produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/1972;
- ✓ dei fornitori per le operazioni non imponibili IVA in presenza della dichiarazione d'intento rilasciata da un esportatore abituale;
- ✓ dell'acquirente italiano che ha ricevuto una fattura cartacea con IVA da un fornitore sammarinese, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la partita IVA italiana.

Si segnala inoltre che, nell'ambito dei dati anagrafici del cliente per il quale viene indicata la partita IVA, in sede di controllo, per i soggetti italiani (codice Paese "IT"), il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA (non del codice fiscale come previsto in precedenza).

FATTURE PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME IVA SPECIALE

La novità riguarda i soggetti che adottano il regime speciale di cui all'art. 34 comma 1 del DPR 633/1972, i quali determinano l'imposta dovuta portando in detrazione dall'IVA addebitata sulle

cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell'operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.

Dal 1° febbraio, nel blocco "Altri dati gestionali", tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l'elemento "Tipo Dato" con indicazioni utili alla "gestione automatica della liquidazione IVA". In particolare potrà essere valorizzata la stringa:

- "ALI-COMP", in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo "Riferimento numero" con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
- "NO-COMP", qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/1972 (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
- "OCC34BIS", nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis del DPR 633/1972 siano state effettuate in via occasionale.

FATTURE NON IMPONIBILI IVA AD ESPORTATORI ABITUALI

In applicazione delle misure finalizzate alla ricerca dei "falsi esportatori" introdotte dall'art. 1, commi da 1079 a 1083, Legge n. 178/2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28.10.2021, nella fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA in quanto effettuate nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d'intento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972, oltre ai consueti dati:

- nel campo "TipoDato" va indicato "INTENTO";
- nel campo "RiferimentoData" va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento;
- nel campo "RiferimentoTesto" va riportato:
 - il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento;
 - il progressivo della dichiarazione d'intento.

I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno "-" oppure "/".

Con le nuove specifiche, è stato inserito un controllo sulle fatture emesse in base al quale se la dichiarazione d'intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore "00477".

TIPO DOCUMENTO TD28 (OPERAZIONI CON REPUBBLICA SAN MARINO)

Con riferimento alle fatture cartacee con addebito dell'IVA emesse da un cedente/prestatore sammarinese ad un acquirente/committente italiano, per le quali l'acquirente/committente italiano predispone e invia a SdI un Tipo Documento TD28 (introdotto dall'1.10.2022 dalle

Specifiche tecniche ver. 1.7.1) per assolvere l'esterometro, le Specifiche tecniche precisano ora che:

- nel campo "Numero" è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

Le nuove Specifiche tecniche prevedono inoltre che il Tipo Documento TD28 possa essere utilizzato per assolvere l'esterometro anche nel caso previsto dell'art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/1997, ossia nel caso in cui l'acquirente/committente italiano, anziché ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, riceva una fattura con addebito dell'imposta da parte di un fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita IVA italiana.

In tal caso, ai fini della compilazione, è specificato che:

- nei campi riservati al cedente/prestatore vanno indicati i dati relativi all'operatore estero (non quelli della posizione IVA italiana erroneamente riportati nella fattura);
- nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore estero;
- l'imponibile e l'imposta vanno indicati come risultanti nella fattura ricevuta.

VERIFICA ESISTENZA PARTITA IVA ACQUIRENTE/COMMITTENTE ITALIANO

Come sopra accennato, in sede di controllo, nell'ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente/committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest'ultimo, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA (non quale codice fiscale come previsto in precedenza).

Conseguentemente, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in Anagrafe Tributaria, il file fattura viene scartato con codice errore "00305".

Nel restare a disposizione, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni